

Questioni pregiudiziali

Se l'art. 204, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913 che istituisce un codice doganale comunitario (in prosieguo: il «codice doganale»⁽¹⁾) debba essere interpretato nel senso che, in caso di merce non comunitaria, che si trovava in regime di deposito doganale e che, al momento dell'appuramento, ha ricevuto una nuova destinazione doganale, la violazione dell'obbligo di iscrivere il prelevamento della merce dal deposito doganale nel programma informatico, all'uopo previsto, già al momento dell'appuramento — e non solo molto più tardi — faccia sorgere un'obbligazione doganale per suddetta merce.

(¹) GU L 302, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 28 gennaio 2011 — Amorim Energia, B.V./Ministério das Finanças e da Administração Pública

(Causa C-38/11)

(2011/C 130/16)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti

Ricorrente: Amorim Energia, B.V.

Convenuto: Ministério das Finanças e da Administração Pública

Questione pregiudiziale

Se gli artt. 63 e 65 TFUE (precedenti artt. 56 e 58 CE) ostino a una normativa di uno Stato membro, come quella delineata dagli artt. 46, n. 1, 96, nn. 2 e 3, 14, n. 3, e 89 del CIRC, la quale, nell'ambito dell'eliminazione della doppia imposizione fiscale di utili distribuiti, pur rispettando la direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE⁽¹⁾, non consente di ottenere il rimborso dell'imposta trattenuta alla fonte alle società azioniste stabilite in un altro Stato membro che si trovano nelle stesse circostanze delle società azioniste stabilite in Portogallo, imponendo a tal fine un periodo minimo di possesso delle quote più lungo e una partecipazione sociale minima più consistente, il che rende più difficile o impossibile l'eliminazione della doppia imposizione fiscale.

(¹) Direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi (GU L 225, pag. 6).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 28 gennaio 2011 — VBV — Vorsorgekasse AG/Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA)

(Causa C-39/11)

(2011/C 130/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: VBV -Vorsorgekasse AG

Convenuta: Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA)

Questioni pregiudiziali

Se sia compatibile con la libera circolazione dei capitali enunciata negli artt. 63 e segg. TFUE una disposizione che consente ad una cassa di previdenza aziendale di investire il patrimonio conferito in un ente di investimento collettivo soltanto in quote di fondi di investimento autorizzati alla commercializzazione in Austria.

Impugnazione proposta il 2 febbraio 2011 dalla Deutsche Bahn AG avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 12 novembre 2010, causa T-404/09, Deutsche Bahn AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

(Causa C-45/11 P)

(2011/C 130/18)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Bahn AG (rappresentante: avv. K. Schmidt-Hern)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea 12 novembre 2010, causa T-404/09;
- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 23 luglio 2009 (procedimento R 379/2009-1);
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione ha ad oggetto la sentenza del Tribunale con cui quest'ultimo aveva respinto il ricorso proposto dall'odierna ricorrente per l'annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 23 luglio 2009 relativa al rigetto della sua domanda di registrazione di un marchio figurativo costituito dalla combinazione orizzontale dei colori grigio e rosso.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce la violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009, sulla base, complessivamente, di quattro motivi.

In primo luogo, nell'esaminare il carattere distintivo, il Tribunale avrebbe preso in considerazione un segno diverso dal marchio richiesto. Il Tribunale non avrebbe analizzato il marchio nel suo insieme, ma si sarebbe basato soltanto su una sorta di combinazione dei colori grigio chiaro e rosso segnaletico. Le specificità del sistema di colori non sarebbero state prese in considerazione nel caso di specie, sebbene la concreta sequenza di tali colori all'interno del marchio controverso costituisca parte della domanda di marchio e definisca il segno.

In secondo luogo, in sede di valutazione del carattere distintivo, il Tribunale avrebbe ommesso di prendere in considerazione i servizi specifici per cui il marchio è stato richiesto, verificando la non tutelabilità in relazione a prodotti completamente diversi. Nella sentenza, la presunta assenza di carattere distintivo del marchio sarebbe stata desunta dalla circostanza che determinati oggetti e/o prodotti sono solitamente realizzati nei colori in questione (parti di locomotive e quadri elettrici lungo i binari, segnaletica stradale, barriere per passaggi a livello e segnaletica concernente il traffico ferroviario, nonché treni e bordi delle banchine). Tuttavia, il marchio in questione non sarebbe stato richiesto per tali prodotti. Il Tribunale non ha spiegato i motivi per cui l'eventuale non tutelabilità del marchio in questione per determinati prodotti nel settore del traffico o del traffico ferroviario debba giustificare anche la non tutelabilità del marchio relativo a servizi richiesti nella fattispecie.

In terzo luogo, in sede di valutazione del carattere distintivo, il Tribunale si sarebbe basato su fondamenti giuridici errati, in quanto avrebbe valutato allo stesso modo il carattere distintivo dei marchi di prodotti e dei marchi di servizi. Il Tribunale avrebbe trascurato il fatto che diverse categorie di segni non sono necessariamente percepite dal pubblico allo stesso modo. Se è vero che il consumatore non è probabilmente abituato a individuare l'origine dei prodotti a partire dal colore o dall'imballaggio in assenza di elementi grafici o denominativi, essendo i prodotti e gli imballaggi solitamente colorati, nel caso dei servizi la situazione sarebbe totalmente diversa. Dato che per loro stessa natura i servizi sono privi di colore, il modo in cui il consumatore percepisce i colori per i servizi sarebbe completamente diverso dal modo in cui percepisce i colori per i prodotti. Pertanto, nel valutare il carattere distintivo dei colori, occorre distinguere tra prodotti e servizi.

In quarto luogo, nel valutare il carattere distintivo del marchio specifico, il Tribunale avrebbe distorto i fatti pertinenti e non

avrebbe sufficientemente motivato la sentenza. Il Tribunale avrebbe presunto senza alcuna motivazione che le strisce di colore orizzontale siano abitualmente utilizzate come elementi decorativi dei treni. Così facendo, sarebbe stato trascurato il fatto che, nel caso di specie, la questione non riguarda strisce riprodotte su vagoni di treni in generale bensì la valutazione del carattere distintivo di un marchio di colore specifico. Del pari, il Tribunale non avrebbe considerato che il marchio controverso non è stato richiesto per vagoni di treni, ma per servizi della classe 39. Da ultimo, la ricorrente avrebbe ampiamente sviluppato la tesi secondo cui gli elementi di colore nell'ambito del traffico ferroviario non sarebbero intesi come elementi figurativi, ma come indicazioni dell'origine. Il Tribunale non avrebbe analizzato tali argomenti della ricorrente.

Ricorso proposto il 15 febbraio 2011 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-65/11)

(2011/C 130/19)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Nijenhuis e D. Triantafyllou, agenti)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte di giustizia voglia:

- Dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non avendo consultato il comitato IVA e avendo consentito che non soggetti passivi fossero inclusi in un'unità fiscale, come risulta dalla decisione 18 febbraio 1991, n. VB91/347, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 9 e 11 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, relativa 2006/112/CE al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
- condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'art. 9 della direttiva 2006/112/CE stabilisce che si considera «soggetto passivo» chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività. L'art. 11 della direttiva IVA dispone che, previa consultazione del comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto (il «comitato IVA»), ogni Stato membro può considerare come un unico soggetto passivo le persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.